



COMUNE DI BOARA PISANI (Prov. PD)
UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

AVVISO DI SCADENZA ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità;

RENDE NOTO

che il giorno **31 gennaio 2012** scade il termine per il pagamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa all'anno 2012.

Il versamento del tributo deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 11507357 intestato a "Comune di Boara Pisani- Servizio di Tesoreria" e contraddistinto dal seguente codice IBAN: IT20 J076 0112 1000 0001 1507 357.

Il versamento deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Si avverte che entro il **31 gennaio 2012** dovranno essere presentate anche le dichiarazioni di cessata esposizione dei mezzi pubblicitari. Le dichiarazioni pervenute oltre tale termine esplicheranno il loro effetto dall'anno d'imposta 2013.

Per qualsiasi informazione può essere contattato l'ufficio tributi del Comune di Boara Pisani al seguente recapito telefonico **0425/484008 int. 5** e fax **0425/48221**.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 12 gennaio 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cognolato Rag. Emanuela

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 8 - Dichiarazione.

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il [31 gennaio](1) dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23 - Sanzioni ed interessi. (Articolo così sostituito dall'art. 12 lett. c) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di 51 Euro.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da 51 a 258 Euro.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. (Comma abrogato dall'art. 1, c. 172 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

4-bis. (Comma aggiunto dall'art. 1, c. 480, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dall'art. 1, c. 176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1, comma 165.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spertano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti.

1. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.